

## Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva

Il Collegio dei Docenti ha deliberato che nel processo di valutazione si tiene conto, per ogni studente, dei seguenti aspetti: livello di partenza, ritmo d'apprendimento, partecipazione alle lezioni, impegno nello studio, accertamento del raggiungimento degli obiettivi didattici programmati, qualità delle competenze e delle conoscenze acquisite.

Ciascun docente propone il voto in base ad un giudizio motivato, desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante il secondo periodo dell'anno scolastico e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e/o di recupero precedentemente attuate.

La valutazione finale tiene conto: dei livelli di apprendimento, del processo di apprendimento, del comportamento scolastico inteso come interesse e partecipazione al dialogo educativo e come rispetto del *Regolamento di Istituto*.

I criteri di valutazione sono i seguenti:

- ✓ Il giudizio positivo o negativo in sede di scrutinio finale terrà conto della valutazione complessiva dei seguenti elementi: interesse, partecipazione alle attività, attitudini, capacità, comportamento, livelli di conoscenza dei contenuti propri delle singole discipline, competenza nella comprensione e nell'uso dei linguaggi specifici, assiduità nel perseguire risultati migliori e positivi e valutazione delle cause che hanno determinato l'eventuale mancato apprendimento.
- ✓ I Consigli di classe si esprimeranno, in caso di insufficienze in una o più discipline, in merito alla possibilità per uno studente di avere successo nella classe successiva.

Sulla base dei criteri illustrati si possono verificare i seguenti casi:

1. **ammesso alla classe successiva** l'allievo che, nello scrutinio finale, consegue una valutazione almeno sufficiente in tutte le discipline
2. **non ammesso alla classe successiva** l'allievo che, nello scrutinio finale, presenti delle insufficienze tali da non poter essere colmate né con interventi integrativi né con lo studio autonomo in ottemperanza alle disposizioni in materia di scrutini ed esami nella scuola secondaria superiore e all'autonomia scolastica, i casi sono:
  - a) quattro o più insufficienze;
  - b) in presenza di una insufficienza molto grave, cioè con un voto uguale o inferiore a tre.
3. **giudizio sospeso** l'allievo che, nello scrutinio finale, presenti delle insufficienze che possono essere colmate con interventi integrativi e/o con lo studio autonomo, in ottemperanza alle disposizioni in materia di scrutini ed esami nella scuola secondaria superiore e all'autonomia scolastica, i casi sono:
  - a) al massimo tre insufficienze con nessun voto inferiore a quattro

A termine del primo biennio, inoltre, come previsto dal Decreto 22/08/2007, n. 139 e D.M. 27/01/2010, la "Certificazione delle competenze di base" attesta il conseguimento delle competenze chiave per l'apprendimento permanente.

Tenuto conto della unitarietà didattico-formativa del primo biennio, nella valutazione delle classi prime si terrà conto in particolare della dinamica del rendimento, se cioè l'alunno ha progredito rispetto ai livelli di partenza, e della possibilità di una maturazione delle capacità nell'arco di tempo complessivo, in queste classi, a volte numerose, più problematiche per la forte discontinuità rispetto alla scuola secondaria di primo grado, la non ammissione può essere preludio di abbandono scolastico e quindi il Consiglio di classe dovrà valutare con attenzione le singole situazioni, analizzando l'evoluzione degli studenti nel corso dell'anno scolastico.

### La sospensione del giudizio

In base alle indicazioni contenute nell'O.M. 92/2007, la sospensione del giudizio viene deliberata dal Consiglio di classe, nello scrutinio di giugno, nei confronti di quegli allievi che non abbiano raggiunto in una o più discipline i livelli minimi di preparazione per poter accedere alla frequenza della classe successiva e presentino dunque valutazioni insufficienti. A tali studenti e alle loro famiglie viene data chiara e tempestiva comunicazione formale riguardo alle materie con giudizio sospeso e alle forme di recupero da mettere in atto nel corso dei mesi estivi.

Per gli allievi con giudizio sospeso si procede, secondo il calendario deliberato e comunicato, all'integrazione dello scrutinio finale, onde deliberare la loro ammissione o non ammissione alla frequenza della classe successiva, dopo che hanno sostenuto prove scritte ed eventualmente orali nelle materie valutate insufficienti, secondo il calendario stabilito dalla Scuola.

Per fornire agli allievi gli strumenti con cui prevenire o superare la sospensione del giudizio, il Consiglio di classe ricorre alle attività di recupero, curricolare e/o extracurricolare, anche durante l'estate se ci sono i fondi, che si affiancano all'indispensabile attività di studio personale autonomo che ogni studente è chiamato a svolgere. Le famiglie si impegnano a far rispettare i percorsi di lavoro indicati.

spetta al Collegio dei docenti:

- ✓ definire i criteri didattico-metodologici per predisporre le attività di recupero determinando i tempi, la durata, i modelli didattico-metodologici, le forme di verifica dei risultati, i criteri di valutazione, le modalità di comunicazione alle famiglie;
- ✓ definire i criteri per la composizione dei gruppi di studenti destinatari degli interventi didattico-educativi di sostegno e recupero;
- ✓ individuare i docenti cui affidare le attività di sostegno e di recupero;
- ✓ stabilire il calendario delle verifiche.

### Analisi delle Assenze

Come precisato dal Regolamento di Istituto, affinché si possa procedere alla valutazione finale, lo studente deve avere una frequenza di almeno **tre quarti dell'orario annuale (25%)** personalizzato (art. 14, comma 7 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122) calcolato su base oraria. Le eventuali deroghe riguardano assenze per motivi religiosi, per la pratica di attività sportive o per gravi motivi di salute.

Vanno escluse dal computo delle assenze:

- ✓ partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di classe, attività di orientamento,
- ✓ partecipazione ad attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, scambi culturali,
- ✓ partecipazione a stage e percorsi di PCTO;
- ✓ partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi;
- ✓ partecipazione ad eventi organizzati dalla scuola

In tutti questi casi sul registro di classe si inserisce fuori-classe e verrà annotata la motivazione della mancata presenza in aula.

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 122/09).

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate sul Registro elettronico e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'a.s. sarà quindi

raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni, l'esito complessivo del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, tenuto conto delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo art. 14, comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Al principio della frequenza obbligatoria di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di lezione sono possibili deroghe funzionali ad assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio dei consigli di classe con specifica delibera motivata, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Sulla base di quanto disposto nell'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, si considerano assenze continuative che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati:

- ✓ motivi di salute documentati da apposita certificazione medica;
- ✓ assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN;
- ✓ assenze continuative di tre giorni o più giorni motivate da patologie che impediscano la frequenza scolastica, certificate da un medico del SSN;
- ✓ assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico del SSN attestante la gravità della patologia;
- ✓ visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferita ad un giorno);
- ✓ allontanamenti temporanei disposti dall'autorità giudiziaria;
- ✓ assenze di più giorni per testimonianza o altri procedimenti giudiziari;
- ✓ gravi patologie e lutti certificati dei componenti del nucleo familiare entro il II grado fino ad un massimo di 5 giorni;
- ✓ esclusività di assistenza per familiari invalidi in situazione di gravità (legge 104/92, art. 3 c 3)
- ✓ separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; rientro nel paese di origine per motivi legali;
- ✓ motivi sportivi, artistici e di studio documentati:
- ✓ assenze o uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza e comunque richieste dal genitore;
- ✓ per lezioni o esami presso il Conservatorio Statale.
- ✓ Non viene fatta rientrare nel computo complessivo delle assenze la tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori degli studenti.

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente documentate.

### **Criteri di ammissione/non ammissione all'esame di stato**

Gli alunni sono ammessi a sostenere l'esame di stato nel caso di:

1. frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe), ferme restando le deroghe stabilite dal collegio docenti;
2. votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

3. votazione inferiore ai sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Riguardo all'ultimo punto, si precisa che, nel caso di alunni che presentino una votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo (articolo 13/2, lettera d), D.lgs. 62/2017). Nella relativa delibera il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del DPR n. 751/1985; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.